



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio Politiche di Mercato e Qualità

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale

FAQ al 27 luglio 2012

7) D. Nell'ipotesi di richiesta di anticipazione del 50% del contributo da parte di un partenariato in cui il capofila sostiene il 70% dei costi e i partner il 30% come viene erogato il contributo:

- 1. 100% al capofila che poi trasferisce la quota del 30% ai partner?**
- 2. 70% al capofila e il restante 30% ai partner?**

R. Il Capofila è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali, di referente ufficiale nei confronti della Regione Sardegna. Al Capofila è dato mandato collettivo speciale di rappresentanza, e sul quale graverà l'onere di:

- presentare il progetto in nome e per conto dei soggetti coordinati;
- curare i rapporti amministrativi e legali con la Regione Sardegna;
- produrre l'atto costitutivo del partenariato.

Dal momento della notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, il beneficiario, per il tramite del soggetto Capofila, può richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo.

Tale somma viene versata nel c/c indicato dall'impresa capofila che gestirà i rapporti finanziari e contabili con le imprese partecipanti.

Al momento della rendicontazione finale, le percentuali di spesa di competenza di ciascun partner devono essere coerenti a quanto indicato negli allegati al progetto, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal bando.

8) D. Il fornitore (per esempio l'ente di ricerca), per il servizio erogato, deve emettere fattura del 70% intestata al capofila e il 30% per la quota che gli compete a ciascun partner? Oppure si può prevedere che il costo di ricerca sia a carico, per esempio del capofila, ed altri costi ai partner?

R. L'organismo di ricerca presenta fattura, per i servizi erogati, a ciascun partner in base al valore della prestazione a ciascuno erogata, oppure, in caso di servizi comuni a più partner, suddivide l'importo della prestazione in diverse fatture pro-quota, fatto salvo il principio che nessuna delle imprese del partenariato debba sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto.

9) D. Un partenariato che ha l'obiettivo di sviluppare un nuovo prodotto, è composto da agricoltori produttori di frumento e un pastificio. Come vengono gestiti i costi delle materie prime? Può essere ravvisato il caso in cui l'azienda di trasformazione compra le materie prime (beni di consumo) dal produttore partner e paga le relative fatture?

R. E' consentita, esclusivamente, la fornitura di materie prime senza pagamento in danaro da parte del partner produttore (che facendo parte del partenariato è esso stesso beneficiario, quindi non potrebbe ricevere un aiuto per la vendita delle materie prime), come previsto dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 e disciplinato al punto 2.6 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi". Le prestazioni in natura e/o quelle volontarie non retribuite sono ammissibili solo nel caso di cofinanziamento del partenariato. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata". Tali spese, comunque, devono essere opportunamente giustificate e documentate.

10) D. Un'impresa agricola individuale e un'impresa di trasformazione in forma di S.r.l., il cui amministratore unico è lo stesso titolare dell'impresa agricola, possono formare un partenariato?

R. No. Il bando, al punto 8, vieta alle imprese fra loro associate o collegate, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dall'art. 3 della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE, di costituirsi in partenariato.

11) D. All'interno di una OP è necessario individuare un'azienda capofila che abbia una percentuale massima pari al 70% e le altre aziende la restante percentuale? Se sì, è sufficiente fare una dichiarazione di suddivisione dei compiti e relative percentuali? Se l'OP ha già un fascicolo aziendale, per presentare domanda è necessario fare l'aggiornamento dello stesso?

R. Il bando prevede che nessuna delle imprese comprese nel partenariato (e quindi si riferisce a tutte le imprese partecipanti) debba sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto. Tale vincolo non è subordinato alla partecipazione alla stregua di capofila o partner. La

ripartizione dei compiti e dei ruoli, nonché la dotazione finanziaria di ciascun partner, devono essere specificati, così come previsto, attraverso i prospetti e i documenti allegati al bando, fornendo indicazioni circa gli impegni e le modalità di partecipazione di ognuno.

Tutti i componenti del partenariato identificati come beneficiari (soggetti partner) che presentano domanda di aiuto devono preventivamente costituire o aggiornare il fascicolo aziendale.

L'obbligo di costituzione o aggiornamento del fascicolo è esteso, se direttamente interessati alla sperimentazione, a tutti soci dei beneficiari partecipanti in forma aggregata (es. società cooperative, OP, facenti parte del partenariato).

12) D. L'Organismo di Ricerca, ai fini della rendicontazione della spesa fatturata, deve attenersi a quanto previsto dal bando per i partner dell'ATI?

R. Il bando della misura 124 della Regione Sardegna identifica nelle imprese singole o associate i beneficiari della misura, evidenziando che nessun aiuto, anche indiretto, può essere concesso all'Organismo di ricerca. Tale disposizione nasce dall'esigenza di garantire la massima trasparenza ai processi di cooperazione e salvaguardare il ruolo fondamentale delle imprese quali beneficiari della misura. Per tale ragione, e anche al fine di agevolare e velocizzare l'attività istruttoria e la rendicontazione delle spese, il ruolo dell'Organismo di ricerca, fondamentale e necessario, è configurato alla stregua di quello di un fornitore di servizi (non beneficiario). L'obbligo di trasparenza e di rendicontazione puntuale e allo stesso livello di dettaglio delle imprese si lega all'esigenza di garantire, come richiesto dal regolamento comunitario, che i benefici non finiscano, anche in via indiretta, a soggetti diversi dalle imprese, evitando così di fornire aiuti all'attività di ricerca su cui operano molteplici strumenti di finanziamento, regionale, nazionale e comunitario.

Pertanto, il bando prevede che *“le spese relative all'Organismo di ricerca siano giustificate e rendicontate alla stregua di servizi di consulenza offerti da un fornitore esterno al partenariato, con la presentazione di fatture per prestazione di servizi. Le fatture per fornitura di servizi, comunque, ai fini della valutazione di congruità delle spese devono essere accompagnate da giustificativi probatori delle attività realizzate rese con lo stesso livello di dettaglio documentale delle spese dei partner (includendo come giustificativi delle fatture per servizi anche la documentazione relativa al personale, materiale e servizi prestati).”*

13) D. Nell'ambito di un progetto di sviluppo, sperimentazione e collaudo di nuovi prodotti il partenariato dovrebbe essere costituito da un'impresa di utilizzazione boschiva, un'impresa di prima utilizzazione del legno e un'impresa di trasformazione del legno; una delle tre imprese ha già usufruito di agevolazioni in regime “de minimis”. Potrebbe comunque far parte del partenariato, senza beneficiare direttamente degli aiuti ma, prestando le attrezzature necessarie alla definizione della sperimentazione a titolo gratuito?

R. Le imprese facenti parte del partenariato sono considerate beneficiari della misura, pertanto a seguito della verifica prevista dall'art. 14 lett. b) del bando inerente "controlli di ammissibilità", nel caso in cui una di esse non rispetti il plafond relativo agli aiuti concessi in "de minimis", si determina la non ammissibilità dell'istanza e quindi la sua archiviazione.

14) D. Il bando specifica che le imprese agricole e di trasformazione devono avere sede legale e operativa nel territorio regionale ma è possibile coinvolgere Organismi di Ricerca non ubicati in Sardegna?

R. Sì, il vincolo territoriale riguarda esclusivamente i beneficiari di cui al punto 7 del bando. Gli organismi di ricerca sono esclusivamente fornitori di servizio e possono avere sede in qualsiasi Paese dell'Unione Europea.